DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 1997

che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari del Madagascar

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/757/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista il direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca [1], modificata da ultimo dalla direttiva 95/71/CE [2], in particolare l'articolo 11,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità [3], modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE [4], in particolare l'articolo 19, paragrafo 7,

considerando che una missione della Commissione si è recata in Madagascar per verificare le condizioni di produzione, di magazzinaggio e di spedizione dei prodotti della pesca destinati alla Comunità;

considerando che le disposizioni della legislazione del Madagascar in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE;

considerando che in Madagascar la «Direction des services vétérinaires (DSV) du ministère de l'élevage» è in grado di vigilare sull'effettiva osservanza della normativa vigente;

considerando che le modalità di certificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 4, lettera a) della direttiva 91/493/CEE implicano l'elaborazione di un modello di certificato nonché la determinazione della lingua o delle lingue in cui dev'essere redatto e delle qualifiche del firmatario;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera b) della direttiva 91/493/CEE, è necessario apporre sugli imballaggi dei prodotti della pesca un bollo indicante il nome del paese terzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera c) della direttiva 91/493/CEE, occorre compilare un elenco degli stabilimenti, dei depositi frigoriferi e delle navi congelatrici riconosciuti; che detto elenco dev'essere compilato sulla base di una comunicazione della DSV alla Commissione; che la DSV è pertanto tenuta ad accertare l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste dall'articolo 11, paragrafo 4 della direttiva 91/493/CEE;

considerando che la DSV ha fornito garanzie ufficiali riguardo all'osservanza delle disposizioni del capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE, nonché al rispetto di condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva per il riconoscimento degli stabilimenti;

considerando che occorre abrogare la decisione 97/516/CE della Commissione, del 1° agosto 1997, recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti di origine animale, esclusi i prodotti della pesca, originari del Madagascar [5];

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La «Direction des services vétérinaires (DSV) du ministère de l'élevage» è l'autorità competente in Madagascar per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

Articolo 2

I prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari del Madagascar devono rispondere alle seguenti condizioni:

1) ciascuna partita dev'essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all'allegato A;

2) i prodotti devono provenire da stabilimenti, depositi frigoriferi e navi congelatrici riconosciuti, menzionati nell'elenco di cui all'allegato B;

[1] GU L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.
[2] GU L 332 del 30. 12. 1995, pag. 40.
[3] GU L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.
[4] GU L 162 dell'1. 7. 1996, pag. 1.
[5] GU L 214 del 6. 8. 1997, pag. 53.

3) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome «MADAGASCAR» e il numero di riconoscimento dello stabilimento, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.

Articolo 3

1. Il certificato di cui all'articolo 2, punto 1 è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo.

2. Il certificato reca il nome, la qualifica e la firma del rappresentante della DSV, nonché il sigillo ufficiale della DSV, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

Articolo 4

La decisione 97/516/CE è abrogata.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO A

CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti della pesca/dell'acquacoltura, ad esclusione dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tenicati e dei gasteropodi marini in qualsiasi forma, originari del Madagascar e destinati alla Comunità europea

N. di riferimento:

Paese speditore: MADAGASCAR

Autorità competente: «Direction des services vétérinaires (DSV)
Ministère de l'élevage»

I. Identificazione dei prodotti della pesca

Descrizione del prodotto: della pesca o dell'acquacoltura (1)

— specie (nome scientifico):

— stato e tipo di trattamento (2):

Numero di codice (eventuale):

Tipo d'imballaggio:

Numero di colli:

Peso netto:

Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto:

II. Origine dei prodotti

Nome(i) e numero(i) di riconoscimento ufficiale dello(degli) stabilimento(i), del(i) deposito(i) frigorifero(i) o della(e) nave(i) congelatrice(i) riconosciuti dalla DSV per l'esportazione verso la CE:

.....

.....

.....

III. Destinazione dei prodotti

I prodotti della pesca o dell'acquacoltura sono spediti

da:
(Luogo di spedizione)

a:
(Paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:

Nome e indirizzo dello speditore:

.....

.....

Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione:

.....

.....

(1) Depennare la menzione inutile.
(2) Vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, in conserva, ecc.

IV. **Attestato di sanità**

— L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca o dell'acquacoltura sopra designati:

1) sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalla direttiva 92/48/CEE;

2) sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati, scongelati o immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;

3) sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;

4) sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;

5) non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine;

6) rispondono ai criteri organolettici, parassitologici, chimici o microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni d'applicazione.

— Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni previste dalla direttiva 91/493/CEE, dalla direttiva 92/48/CEE e dalla decisione 97/757/CE.

Fatto a, il
(Luogo) (Data)

Timbro ufficiale (1)

.....
Firma dell'Ispettore ufficiale (1)

.....
(Nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

(1) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre dicilure contenute nell'attestato.

ALLEGATO B

I. Elenco degli stabilimenti riconosciuti

Numero di riconoscimento	Nome dello stabilimento	Indirizzo	Data di scadenza del riconoscimento
MAD 111 SV	Pêche et froid de l'océan Indien	Antsiranana	1. 10. 1998
MAD 101 SV	Pêcherie de Nosy Be	Nosy Be	1. 10. 1998
MAD 107 SV	Réfrigepêche Ouest	Mahajanga	1. 10. 1998
MAD 126 SV	Aqualma	Mahajamba	1. 10. 1998
MAD 151 SV	Pêcherie du Menabe	Morondava	1. 10. 1998
MAD 104 SV	Le Martin-pêcheur	Taolagnaro	1. 10. 1998

II. Elenco dei depositi frigoriferi riconosciuti

Numero di riconoscimento	Nome del deposito	Indirizzo	Data di scadenza del riconoscimento
MAD EF 03	Aquamen	Tamatave	1. 10. 1998
MAD EF 04	Réfrigepêche Est	Tamatave	1. 10. 1998

III. Elenco delle navi congelatrici riconosciute

Numero di riconoscimento	Nome della nave	Nome dell'armatore	Data di scadenza del riconoscimento
MAD 52-01 SV	Aquamen I	Aquamen	1. 10. 1998
MAD 52-02 SV	Aquamen V	Aquamen	1. 10. 1998
MAD 52-03 SV	Aquamen VI	Aquamen	1. 10. 1998
MAD 52-04 SV	Aquamen XI	Aquamen	1. 10. 1998
MAD 52-05 SV	Aquamen II	Aquamen	1. 10. 1998
MAD 52-06 SV	Aquamen III	Aquamen	1. 10. 1998
MAD 52-07 SV	Aquamen IV	Aquamen	1. 10. 1998
MAD 52-08 SV	Aquamen VII	Aquamen	1. 10. 1998
MAD 06-01 SV	Rantabe	Réfrigepêche Est	1. 10. 1998
MAD 06-02 SV	Mangoro	Réfrigepêche Est	1. 10. 1998
MAD 06-03 SV	Fanantara	Réfrigepêche Est	1. 10. 1998
MAD 06-04 SV	Rianila	Réfrigepêche Est	1. 10. 1998
MAD 07-01 SV	Cap St-Augustin	Réfrigepêche Ouest	1. 10. 1998
MAD 07-02 SV	Cap St-Vincent	Réfrigepêche Ouest	1. 10. 1998
MAD 07-03 SV	Cap St-Sébastien	Réfrigepêche Ouest	1. 10. 1998
MAD 07-04 SV	Cap St-André	Réfrigepêche Ouest	1. 10. 1998
MAD 07-05 SV	Cap Ste-Marie	Réfrigepêche Ouest	1. 10. 1998
MAD 07-21 SV	Baie d'Ambaro	Crustapêche	1. 10. 1998
MAD 07-22 SV	Baie de Boina	Crustapêche	1. 10. 1998
MAD 51-01 SV	Melaky 1	Pêcherie de Menabe	1. 10. 1998
MAD 51-02 SV	Melaky 2	Pêcherie de Menabe	1. 10. 1998
MAD 51-03 SV	Melaky 3	Pêcherie de Menabe	1. 10. 1998